



Tribunale di Spoleto

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 838/2023 r.g.

promossa da

S.E.A. Società Edile Appalti S.p.a. (P. Iva 00433110541), in persona del legale rappresentante p.t. Rag. Claudio Umbrico, con sede legale in Marsciano (PG) Via dei Partigiani n. 2, rappresentata e difesa dell'Avv. Giulio Busiri Vici (C.F. BSRGLI84D08A475S) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia Via Cesarei n. 4, giusta procura a margine dell'atto introduttivo

ATTRICE

nei confronti di

Research Consorzio Stabile s.c.a.r.l. (P.IVA 05041951210), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Del Duca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Cesario Console n. 3 giusta procura in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierno.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)



Con atto di citazione ritualmente notificato, la S.E.A. Società Edile Appalti S.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 114/2023 del 07/02/2023, con il quale le era stato ingiunto, da parte della Research Consorzio Stabile s.c.a.r.l., il pagamento della somma di euro 22.985,76, a titolo di quota di ammissione al consorzio di importo pari a euro 20.000,00.

In particolare, l'attrice ha eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice adito per la presenza di una clausola compromissoria; in secondo luogo, ha eccepito nel merito la non debenza di tale somma, non avendo il consorzio mai funzionato a causa dell'interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti.

La convenuta si è costituita, contestando la sussistenza del presunto difetto di giurisdizione, quantomeno con riferimento all'emissione del decreto ingiuntivo; ha altresì contestato nel merito l'avversa opposizione.

All'esito della prima udienza il giudice, ritenuta opportuna una pronuncia ai sensi dell'art. 187 co. 2 c.p.c. sulla questione pregiudiziale di giurisdizione/competenza, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (il primo abbreviato a giorni 20).

* * * * *

1. In via pregiudiziale parte opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del collegio arbitrale, in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto per cui è causa.

Tale eccezione, da qualificarsi quale eccezione di incompetenza per quanto poi si dirà, è fondata.

In primo luogo, è pacifico che lo statuto consortile, all'art. 37, contiene una clausola arbitrale.

Tale articolo prevede che *“Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori saranno risolte da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Napoli. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del regolamento della Camera Arbitrale di Napoli, vigente al momento del deposito della domanda di arbitrato e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile”*.



Avendo le parti devoluto agli arbitri “*Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori*”, è indubbio che nel caso di specie si verta in materia di diritti disponibili e come tali compromettibili.

Ed è altresì indubbio che il *petitum* della presente controversia, avendo ad oggetto la richiesta di pagamento della quota dovuta per l'ammissione al consorzio, rientri nell'ampio mandato conferito agli arbitri dalla clausola compromissoria. Invero, in presenza di una clausola compromissoria che devolva alla cognizione di un collegio arbitrale tutte le controversie attinenti ai rapporti sociali, gli arbitri sono competenti a conoscere non solo le controversie aventi ad oggetto l'esecuzione del contratto, ma anche le controversie relative alla fase di ammissione al consorzio medesimo, poiché anche queste ultime attengono all'aspetto esecutivo del contratto per cui è causa.


2. Del resto, a ben vedere, non vi è una netta contestazione dell'opposta a tal proposito, visto che quest'ultima si è difesa, non tanto negando, in generale, la possibilità di riportare la causa nell'alveo della cognizione degli arbitri, quanto sostenendo la non esclusa possibilità della competenza del Giudice ordinario in sede monitoria.

Ebbene, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, il giudice ordinario del procedimento d'ingiunzione è competente anche in presenza di una clausola compromissoria, essendo riservata al debitore ingiunto la relativa eccezione nell'eventuale atto di opposizione.

In proposito, si deve osservare che, prima della modifica dell'art. 819^{ter} c.p.c. (attualmente rubricato “rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria”) ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la Cassazione più recente era solita ritenere quanto segue (cfr. sul punto, *ex multis*, Cass. civile, sez. II, 04 marzo 2011, n. 5265; Cass. civile, sez. I, 19 maggio 2006, n. 11857; Cass. civile, Sezioni Unite, 6 luglio 2005, n. 14205):

- la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al “merito” e non alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale





tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella “rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria”;

- ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un’eccezione d’incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un’eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va riguardata come decisione pronunciata su “questione preliminare di merito”, impugnabile con l’appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza;

- l’eccezione di arbitrato rituale o irrituale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni natura sostanziale; l’esistenza e l’operatività della relativa clausola non può essere rilevata dal giudice d’ufficio, ma dev’essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte, secondo il regime delle eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Peraltro, il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha modificato l’art. 819ter c.p.c., disciplinando come segue i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria: *“La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, nè dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato”*.

Come chiarito da autorevole dottrina, con riguardo all’arbitrato rituale, si è ritornati così alla tesi seguita dalla Cassazione meno recente, secondo cui all’eccezione di arbitrato deve applicarsi la disciplina dell’eccezione di incompetenza per territorio semplice, ex art. 38, 1 comma, c.p.c. e, dunque, l’eccezione è proponibile da parte del solo convenuto (e, dunque, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dal solo attore opponente) nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (e, dunque,



nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'atto di citazione in opposizione). Secondo la S.C. *l'art. 819-ter c.p.c. ha qualificato la questione di deferibilità della controversia agli arbitri come questione di competenza allorquando si pone dinanzi al giudice e ha quindi determinato ai sensi dell'art. 5 c.p.c. un mutamento della legge regolatrice della disciplina della competenza; pertanto la sentenza del giudice che risolve la questione stessa quando nessun procedimento arbitrale sia stato iniziato è impugnabile con regolamento di competenza nei giudizi promossi successivamente al 2 marzo 2006*" (data di entrata in vigore dell'art. 819 ter c.p.c., introdotto dal d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40; cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 30 ottobre 2012 n. 18671 in Rivista dell'Arbitrato 2013, 4, 913).

In materia, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 25 ottobre 2013 n. 24153, affermando che *"l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del g.o., sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del g.o. e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del g.a. o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione"* (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 25 ottobre 2013 n. 24153).

La S.C. ha poi precisato che *"lo stabilire se una controversia spetti, o meno, alla cognizione degli arbitri integra - a seguito di overruling giurisprudenziale dovuto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24153 del 2013 - una questione di competenza, sicché, nell'ipotesi di declinatoria della competenza da parte del giudice statale, trova applicazione anche l'art. 50 c.p.c., attesa la necessità di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda originariamente proposta davanti a quest'ultimo"* (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 21 gennaio 2016 n. 1101).

Sempre sul punto, la S.C. ha chiarito che *"l'art. 819 ter comma 2 c.p.c., laddove afferma che 'nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica l'art. 50 c.p.c., riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del g.o.; allorquando, invece, sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, oppure sia la Corte di cassazione, adita con riferimento ad una pronuncia affermativa della competenza del g.o., a dichiarare la competenza degli arbitri oppure a rigettare, per ragioni di rito o di merito, l'istanza di regolamento contro una pronuncia declinatoria, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto*



dall'art. 50 c.p.c., con *salvezza dell'effetto interruttivo cd. istantaneo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 3 c.c., e di quello permanente, di cui all'art. 2945 comma 2 dello stesso codice*" (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 06 dicembre 2012 n. 22002).

Dunque, attualmente, *"in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla L. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c.; né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro"* (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 06 novembre 2015 n. 22748).

In altre parole *"a seguito della modifica dell'art. 38 c.p.c. disposta dall'art. 45 della L. n. 69 del 2009 e della introduzione del principio per cui la parte convenuta soggiace a decadenza e, dunque, ad una preclusione ancorata al tempestivo deposito della comparsa di risposta con riferimento alla proposizione di tutte le eccezioni di incompetenza, l'art. 819-ter, primo comma, terzo inciso, deve essere letto nel senso che l'eccezione di sussistenza della competenza arbitrale deve proporsi dal convenuto perimenti a pena di decadenza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata"* (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 24 settembre 2015 n. 18978).

Invece, sempre *"in tema di arbitrato, la sentenza che neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di 'arbitrato irrituale' non è impugnabile per regolamento di competenza, in quanto tale tipologia di arbitrato determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter cod. proc. civ."* (cfr. in tal senso: Cass. civile Sez. VI, 13 maggio 2014 n. 10300 in Giust. Civile Mass. 2014).



3. Con specifico riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, la giurisprudenza suole ritenere che, nel caso di opposizione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o dichiarare la improponibilità della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e in ogni caso dichiarare la nullità del decreto opposto (cfr. sul punto: Tribunale, Pisa, 05 giugno 2020, n. 570; Tribunale Milano, sez. XV, 24 aprile 2020, n. 2568; Tribunale, Civitavecchia, 12 marzo 2020, n. 309).

Nel caso di specie, trattandosi di opposizione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, deve dichiararsi l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e disporsi la remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Il decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso, dev'essere dichiarato nullo e revocato.

Infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti agli arbitri, ai sensi dell'art. 50 c.p.c..

Tenuto conto dell'accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente in via principale, restano assorbite le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti.

4. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta, considerato come la medesima abbia peraltro insistito nel rigetto dell'eccezione oggi accolta, dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. n. 147/2022).

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate) e delle fasi processuali effettivamente svolte, i compensi vengono liquidati secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione da 5.201,01 a 26.000,01 euro, per



complessivi euro 1.000,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e dispone la remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
- 2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Spoleto n. n. 114/2023 del 07/02/2023, che revoca;
- 3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti agli arbitri.
- 4) Dichiara tenuto e condanna il convenuto opposto Research Consorzio Stabile s.c.a.r.l., ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare all'attore opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

Spoleto, 6 novembre 2023

Il giudice

Dott. Federico Falfari

